



Comune di Morsano al Tagliamento

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AUTOMATICO PREVISTA DAI COMMI 227 E 228.

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 17:20 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta.

Con riferimento al presente atto, risultano:

		Presente/Assente
Giuseppe Mascherin	Sindaco	Presente
Roberta Zanet	Vice Sindaco	Presente
Giuliano Biasin	Assessore	Presente
Nadia Campagnolo	Assessore	Presente
Valentina Montesana	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Andrea Musto.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. Giuseppe Mascherin nella sua qualità di Sindaco il quale procede ad esporre il provvedimento recante l'oggetto suindicato.

Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell'Area Contabile;

PROPOSTA

“

PREMESSO che:

- *la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai Comuni fin dall'anno 2000;*
- *le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali....”;*
- *le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, stabilendo che “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;*
- *le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano*

integralmente dovute.”;

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;

APPURATO che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo PEC: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 446/97;

CONSIDERATO che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione “Agenzia delle Entrate - Riscossione”, emerge che questo Comune presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;*
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;*
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo*

dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

RITENUTO, quindi, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, che inibendo la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, con la facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, verrebbero neutralizzati i potenziali effetti negativi della misura di stralcio parziale;

RICHIAMATA la propria direttiva a seguito informativa esaminata in data 16.01.2023, come da verbale agli atti d'ufficio della segreteria;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di far proprie e approvare le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni di cui ai commi 227 e 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

4.di dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1) della L.R. 21/03 e ss.mm.ii., tenuto conto del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 3, previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

”

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO l'art.48 del T.U.E.L. D.Lgs. 267 del 2000;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

con votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di adottare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197, DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AUTOMATICO PREVISTA DAI COMMI 227 E 228.”
2. Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 23
gennaio 2023

Il Responsabile

F.TO DOTT.SSA IRIS NELLA BELLOTTO

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 23 gennaio 2023

Il Responsabile

**F.TO DOTT.SSA IRIS NELLA
BELLOTTO**

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe Mascherin
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

Il Segretario Comunale
F.to dott. Andrea Musto
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(LR 21/2003 e ss.mm.ii.)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it dal giorno 25/01/2023 al 09/02/2023 per quindici giorni consecutivi e comunicato ai capigruppo consiliari il giorno 25/01/2023 ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Morsano al Tagliamento, lì 25/01/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Federica Nadalin
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
(LR 21/2003, art.1, comma 19, e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/01/2023, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Comune di Morsano al Tagliamento, lì 25/01/2023

Il Segretario Comunale
F.to dott. Andrea Musto
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

E' copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Lì, 25/01/2023

Il Segretario Comunale
dott. Andrea Musto
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MUSTO ANDREA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 25/01/2023 10:48:22